

# REGOLAMENTO SULLA NOMINA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ( O.I.V. )

(Art. 14 D.lgs n. 150/2009)

(Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06/08/2020)

Art. 1 – Istituzione

Art. 2 – Funzioni ed Attribuzioni

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Requisiti e incompatibilità

Art. 5 – Modalità di nomina, durata in carica e revoca

Art. 6 – Attività e collocazione organizzativa

Art. 7 – Compensi

Art. 8 – Entrata in vigore

Approvato con delibera Commissariale n. 34 del 15/03/2022

## ART. – 1 ISTITUZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione di seguito indicato O.I.V. istituito ai sensi dell'art. 14 e 14bis del D.lgs 27.10.2009 n. 150, come modificato dal D.lgs 74 del 25/05/2017, e del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06/08/2020.

2. Le funzioni dell'O.I.V. sono finalizzate al monitoraggio ed alla verifica, mediante valutazioni comparative dei conti e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'Ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

## ART. – 2 FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI

1. L'attività dell'O.I.V. si esplica nei seguenti compiti:

a- motivare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa, individuale e di controllo interno di integrità e trasmettere al Sindaco ed alla Giunta una relazione annuale sulla attività di monitoraggio svolta evidenziando funzionalità e criticità rilevate;

- b- valida le Relazioni sul Controllo di Gestione e della performance e ne anima la visibilità attestando che i risultati presentati rispecchiano la effettiva situazione dell'Ente;
- c- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché l'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valutazione del merito e della professionalità;
- d- propone la valutazione annuale della Dirigenza, attestando il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati nei documenti di programmazione annuale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e di altre eventuali premialità;
- e- effettua il controllo strategico ai sensi del regolamento sui controlli interni, ai fini della verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo;
- f- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;
- g- stabilisce le modalità per il proprio funzionamento;
- h- attua, su richiesta dell'amministrazione, la graduazione delle pesature delle P.O. ai fini della determinazione della retribuzione di posizione;
- i- ogni altra funzione prevista dalla legge e dal sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente.

#### Art. – 3 COMPOSIZIONE

1. L'OIV è costituito da un organo monocratico, esterno all'Ente, nominato con Decreto del Sindaco.
2. L'incarico ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 6 agosto 2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
4. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale citato.
5. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'Amministrazione e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, si individua nel settore di segreteria generale la struttura tecnica di supporto, ai sensi del comma 9 del citato art. 14.
6. La valutazione della performance relativa a ciascun anno e ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.
7. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

#### Art. – 4 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Il titolare dell'Organismo indipendente di valutazione è nominato tra gli iscritti all'Elenco

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2. Al titolare dell'O.I.V. è richiesto il possesso di tutti i requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dall'art. 2 del Decreto.

L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

b) -essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

c) -godere dei diritti civili e politici.

d) b) di competenza ed esperienza:

e) -essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

f) -essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

c) di integrità:

-non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

-non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

-non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

-non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

-non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

3. L'incarico di titolare dell'OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi, appartenenti alle fasce professionali 2 e 3 previste dall'art. 5 del Decreto.

4. Il titolare non può appartenere contemporaneamente a più di quattro Organismi di valutazione, comunque denominati. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due.

5. L'O.I.V. è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Grottaferrata.

## Art. – 5 MODALITA' DI NOMINA DURATA IN CARICA E REVOCA

1. La nomina del titolare dell'O.I.V. deve essere preceduta dalla pubblicazione, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso di selezione comparativa nell'apposita sezione del Portale della performance del sito istituzionale dell'Ente, seguita dai relativi esiti.
2. Il titolare dell'O.I.V. è nominato dal Sindaco con atto motivato tra i soggetti di cui al precedente art. 4, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste e tenuto conto dei curricula pervenuti.
3. Il titolare dell'O.I.V. dura in carica tre anni. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa di cui al precedente comma 1.
4. La revoca dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato da parte del Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.
5. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

## Art. – 6 ATTIVITA' E COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L' O.I.V. esercita, in piena autonomia, le funzioni e le competenze indicate nell'art. 14 del D.lgs n. 150/2009, sulla base della documentazione fornita, secondo il sistema di valutazione ed organizzativo adottato dall'Ente e, nelle sue funzioni, risponde esclusivamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
2. L' O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
3. L' O.I.V. svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Ente e si avvale della struttura tecnica dell'Ufficio Risorse Umane dell'Ente.
4. L' O.I.V. riferisce periodicamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sull'andamento della gestione, sull'attività del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo, altresì possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.
5. L' O.I.V. riferisce all' Organo di indirizzo politico-amministrativo i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo operati per la successiva applicazione del sistema premiale riferito alla dirigenza dell'Ente o, in caso di apprezzamento negativo motivato, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.
6. Le sedute dell'O.I.V. non sono pubbliche.

## Art. – 7 COMPENSI

1. Al titolare dell'O.I.V. è attribuito un compenso annuo lordo fissato in € 6.000,00 oltre IVA onnicomprensivi di oneri e rimborsi spese.

#### ART. – 8 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento, entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di approvazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente e produrrà i suoi effetti con la ricostituzione del nuovo Organismo monocratico.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.